DIREZIONE GENERALE
ECONOMIA DELLA CONOSCENZA DEL LAVORO
E DELL'IMPRESA

RegioneEmilia-Romagna
Servizio Qualificazione delle Imprese
Commissione Regione dell'Artigianato

Egregia Dott.ssa
Silvia Sansovini
silvia.sansovini@pec.cgn.it

A tutte le CCIAA

INVIATO TRAMITE PEC

Oggetto: risposta a quesito su dipendente e contemporaneamente socio di Snc artigiana

In relazione al quesito posto, si fa presente in via preliminare che le Commissioni Provinciali per l'Artigianato a cui esso era indirizzato sono state soppresse con la legge regionale n. 1/2010.

La Commissione Regionale per l'Artigianato ha preso in carico il quesito e nella seduta del 29/07/2021 ha elaborato il seguente parere.

Il caso prospettato costituisce una fattispecie particolare in cui non è in linea di principio ammissibile la coesistenza della duplice veste di "socio" e "lavoratore subordinato", per effetto dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2 della legge quadro sull'artigianato n. 443/85 che postula i caratteri peculiari che qualificano un imprenditore artigiano, ossia:

- l'esercizio personale e professionale ed in qualità di titolare dell'impresa artigiana;
- l'assunzione da parte di tutti indistintamente i soci degli oneri e rischi inerenti alla direzione e gestione dell'impresa.

La caratteristica tipica del lavoratore dipendente è invece la subordinazione declinata in tutte le sue peculiarità, mentre tutti i soci della società in nome collettivo sono di norma individualmente e illimitatamente responsabili, data l'imperfetta autonomia patrimoniale di questo tipo di società.

Quanto sopra non escluderebbe, ad avviso della scrivente, la possibilità di rivestire la qualifica di socio NON partecipante alla gestione societaria, mantenendo in essere il contratto di lavoro subordinato.

Viale A. Moro 44
40127 Bologna
tel 051.527.6528-6425-6311
fax 051.527.6533
PEC: cra@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia-Romagna

Occorre quindi operare un distinguo: se nell'atto costitutivo della società o nello statuto si dichiara esplicitamente che il socio/lavoratore dipendente non ha la rappresentanza legale nè responsabilità amministrativa nella gestione della società, il rapporto di lavoro subordinato può contemporaneamente sussistere.

Deve quindi trattarsi di una deroga espressa che ammetta la duplice posizione, e che preveda il potere di amministrazione e di gestione in capo all'altro socio.

Viceversa se non ci sono atti che determinano nel socio di maggioranza la totale responsabilità legale e amministrativa della società, la nuova socia non può essere dipendente ma deve iscriversi all'Albo artigiani come socia partecipante.

Distinti saluti.

Il Presidente della CRA
Sergio Giuffredi

/gg

Buongiorno, Inps ci ha detto di rivolgere il seguente quesito alla Commissione Provinciale dell'artigianato istituita presso la CCIAA:
- una dipendente di una SNC artigiana part-time 25 ore settimanali (apprendista mansione impiegata) è diventata socia della stessa società con una quota pari al 5% del capitale. L'altro socio maggioritario è già iscritto all'albo imprese artigiane.
Si chiede se:
- la dipendente con part-time superiore al 50% che è diventata socia della stessa società (dove era già assunta come dipendente) sia obbligata ad iscriversi all'albo come socio lavoratore e quindi cessare il lavoro dipendente OPPURE
- avendo un part-time superiore al 50% (pur nella stessa società) si intende come prevalente il lavoro dipendente e quindi si iscriverà alla cciaa come socio non lavoratore in quanto dipendente part-time superiore al 50%?
Si attende riscontro URGENTE.
Ringrazio per la collaborazione.
Cordialità
Dott.ssa Silvia Sansovini
Commercialista e Revisore Legale